

815.230 Ordinanza concernente l'assegnazione di sussidi cantonali agli impianti di depurazione delle acque di scarico e di smaltimento dei rifiuti (Ordinanza sui sussidi)

emanata dal Governo il 24 febbraio 1998

ai sensi dell'articolo 33 capoverso 2 della Legge d'introduzione della legge federale sulla protezione delle acque (Legge cantonale sulla protezione delle acque; LCPa) dell'8 giugno 1997¹ e dell'articolo 16 dell'Ordinanza della Legge d'introduzione alla legge federale sulla protezione delle acque (Ordinanza cantonale sulla protezione delle acque, OCPAc) del 27 gennaio 1997²

I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

L'ordinanza disciplina l'assegnazione di sussidi cantonali ai progetti giusta gli articoli 31 e 32 della Legge cantonale sulla protezione delle acque.

II. Progetti sussidiabili

Art. 2 Progetti sussidiati dalla Confederazione

Il diritto a sussidio per i progetti giusta l'articolo 31 della Legge cantonale sulla protezione delle acque³ si attiene alle direttive federali.

Art. 3 Progetti sussidiati dal Cantone

1. Principio

¹ Le sovvenzioni per i progetti sussidiabili giusta l'articolo 32 della Legge cantonale sulla protezione delle acque sono erogate:

- a) alla prima costruzione;
- b) all'ampliamento.

² Non si prestano sussidi ai costi di pianificazione per progetti che non vengono realizzati.

Art. 4 2. Impianti di depurazione delle acque di scarico

a) Ampliamenti

Sono sussidiabili gli ampliamenti divenuti necessari:

- a) a causa dello sviluppo edilizio nel comprensorio di raccolta dell'impianto;
- b) poiché si rende necessario un più elevato grado di purificazione o un trattamento supplementare dei fanghi residui.

Art. 5 b) Stazione centrale di depurazione

Le stazioni centrali di evacuazione e di depurazione delle acque di scarico sono sussidiabili se la zona da esse servita è abitata permanentemente da almeno 30 persone.

Art. 6 c) Canali collettori

¹ I canali collettori sussidiabili situati fuori delle zone edificabili sono condotte di raccordo fra:

- a) due zone edificate;
- b) una zona edificata e la stazione centrale di depurazione per le acque di scarico;
- c) la stazione centrale di depurazione per le acque di scarico e l'immissione delle acque luride depurate in un corso d'acqua o nel sottosuolo;
- d) una zona edificata e l'infiltrazione di acque di scarico non inquinate o la loro immissione nelle acque superficiali.

² Una zona è considerata edificata se è permanentemente abitata da almeno 30 persone o se comprende un gruppo di almeno cinque edifici abitati permanentemente.

Art. 7 3. Impianti per rifiuti

Sono impianti sussidiabili per il trattamento e il riciclaggio di rifiuti urbani:

- a) gli impianti regionali per il trattamento fisico (come ad es. separazione o compressione) di rifiuti urbani;

- b) gli impianti per il trattamento termico di rifiuti urbani, compresi gli impianti per il trattamento delle scorie e dei residui provenienti dal lavaggio dei gas combusti;
- c) gli impianti per il compostaggio dei rifiuti vegetali raccolti separatamente in un comprensorio di almeno 30 000 abitanti.

III. Costi computabili

Art. 8 Progetti sussidiati dalla Confederazione

I costi computabili sono rilevati secondo le direttive della Confederazione.

Art. 9 Progetti sussidiati dal Cantone

1. Principio

¹ Sono computabili i costi in relazione diretta con la pianificazione e l'esecuzione del progetto sussidiabile. Vi sono compresi anche i rispettivi costi per gli impianti pilota.

² Non sono computabili segnatamente:

- a) i costi per l'acquisto di terreni
- b) le tasse e le imposte (esclusa l'imposta sul valore aggiunto);
- c) i costi come ad. es. gli interessi del capitale e di mora, i premi d'assicurazione, le indennità di presenza, le spese d'avvocato e di giustizia, i costi per l'informazione della popolazione.

Art. 10 2. Riduzioni

¹ I costi computabili vengono ridotti in proporzione quando:

- a) per un impianto di evacuazione e di depurazione delle acque di scarico, le acque provenienti da una singola azienda industriale rappresentano, sul deflusso durante il periodo secco, più del 10 per cento delle acque di scarico che non provengono dall'industria;
- b) per i canali collettori che si trovano all'interno della zona edificabile e sono utilizzati da almeno due Comuni, un Comune li utilizza sul suo territorio per più dell'80 per cento.

² Il Governo decide in ogni singolo caso in merito alla riduzione proporzionale degli impianti per rifiuti, le cui capacità servono in misura notevole al trattamento o al riciclaggio di altri rifiuti urbani.

IV. Calcolo dei sussidi

Art. 11 Principio

Per il calcolo dei sussidi è determinante la capacità finanziaria dei comuni al momento della garanzia di sussidio giusta l'articolo 12 dell'Ordinanza d'esecuzione della Legge sul conguaglio finanziario intercomunale ⁴.

Art. 12 Diversi Comuni

¹ Ai progetti o impianti eseguiti o costruiti collettivamente da più Comuni vengono accordati sussidi in conformità alla capacità finanziaria dei singoli Comuni e del loro numero di abitanti.

² Il Governo può versare sussidi fino all'aliquota di contributo massima ai progetti e agli impianti d'interesse per tutto il Cantone.

Art. 13 Sussidi a privati

Ai privati che costruiscono impianti sussidiabili al posto dei Comuni sono versati i sussidi che altrimenti verrebbero versati ai Comuni, se fossero loro a costruire gli impianti.

Art. 14 Impianti di depurazione delle acque di scarico

I sussidi cantonali agli impianti di depurazione delle acque di scarico vengono classificati nel seguente modo, conformemente alla capacità finanziaria dei Comuni:

capacità finanziaria 1 07 per cento

capacità finanziaria 2 14 per cento

capacità finanziaria 3 20 per cento

capacità finanziaria 4 25 per cento

capacità finanziaria 5 30 per cento

Art. 15 Impianti per rifiuti

I sussidi cantonali agli impianti per rifiuti vengono classificati nel seguente modo, conformemente alla capacità finanziaria dei Comuni:

capacità finanziaria 1 05 per cento

capacità finanziaria 2 10 per cento

capacità finanziaria 3 15 per cento

capacità finanziaria 4 20 per cento

capacità finanziaria 5 25 per cento

V. Competenza e procedimento

Art. 16 Richiesta

¹ ⁵Le richieste di sussidio devono essere presentate per iscritto all'Ufficio per la natura e l'ambiente (Ufficio) prima della messa in opera del progetto.

² Alla richiesta di sussidio deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) prova della necessità;
- b) progetto di costruzione unitamente al rapporto tecnico e al preventivo;
- c) decreto di costruzione;
- d) decreto di credito;
- e) eventuale ulteriore documentazione come il rapporto sull'impatto ambientale rispettivamente il rapporto relativo alla ripercussione sull'ambiente, i documenti da allegare alle richieste di eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie, rispettivamente alle autorizzazioni rilasciate.

Art. 17 Decisione di contribuzione

¹ ⁶Le richieste di sussidio sono verificate dall'Ufficio.

² Se sono adempite le premesse per il sussidiamento, i sussidi sono garantiti mediante un decreto.

Art. 18 Competenza

¹ ⁷L'Ufficio è competente dell'assegnazione e del versamento di sussidi fino a 50 000 franchi per richiesta.

² Sussidi fino a 100 000 franchi per richiesta sono assegnati dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente.

³ La concessione di sussidi che superano tali importi compete al Governo.

Art. 19 Modifiche del progetto

¹ ⁸Considerevoli modifiche a progetti per i quali sono già stati assegnati sussidi nonché modifiche che possono avere quale conseguenza un adeguamento dei sussidi devono essere comunicati all'Ufficio prima della messa in opera.

² Per un adeguamento dell'assegnazione di sussidi deve essere presentata una rispettiva richiesta.

Art. 20 Conteggio

¹ ⁹Per il conteggio dei sussidi devono essere presentati all'Ufficio:

- a) tutti gli originali delle fatture e delle ricevute di pagamento;
- b) la liquidazione relativa all'aumento dei prezzi;
- c) la documentazione concernente l'opera eseguita.

² La documentazione giusta le lettere b. e c. va presentata unitamente al conteggio finale.

VI. Disposizioni finali

Art. 21 Disposizioni transitorie

Per le richieste di sussidi presentate prima del 1° novembre 1997 si decide in base al diritto vigente.

Art. 22 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° marzo 1998.

Note finali

- 1 CSC 815.100
- 2 CSC 815.200
- 3 CSC 815.100
- 4 CSC 720.360
- 5 Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4301; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 6 Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4301; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 7 Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4301; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 8 Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4301; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 9 Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4301; entrato in vigore il 1° gen. 2007